

COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con C.C. n. 11 del 28.02.2002
Modificato con C.C. n. 43 del 26.06.2002

INDICE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Ambito e scopo del regolamento
- Articolo 2: Pubblicità degli atti
- Articolo 3: Servizio informazioni
- Articolo 4: Rapporti con le associazioni, CAAF e Ordini professionali
- Articolo 5: Entrate Tributarie comunali
- Articolo 6: Aliquote e tariffe

TITOLO II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 7: Forma di gestione
- Articolo 8: Il funzionario responsabile del tributo

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 9: Dichiarazione tributaria
- Articolo 10: Attività di controllo
- Articolo 11: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 12: Rapporti con il contribuente

Capo 3° - DIRITTO DI INTERPELLO

- Articolo 13: Ambito di applicazione
- Articolo 14: Attivazione della procedura
- Articolo 15: Risposta tardiva
- Articolo 16: Mutamento di parere
- Articolo 17: Effetti dell'interpello
- Articolo 18: Competenza

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 19: Contenzioso
- Articolo 20: L'autotutela
- Articolo 21: Accertamento con adesione

TITOLO III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 22: Riscossione
- Articolo 23: Sospensione e dilazione del versamento
- Articolo 24: Rimborsi
- Articolo 25: Limiti per riscossioni e rimborsi

TITOLO IV: SANZIONI, ESIMENTI E RAVVEDIMENTO

Capo 1°: Sanzioni

- Articolo 26: Applicazione ed irrogazione sanzioni

Capo 2°: Esimenti

- Articolo 27: Cause di non punibilità

Capo 3° Ravvedimento

- Articolo 28: Cause ostative del ravvedimento
- Articolo 29: Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi
- Articolo 30: Regolarizzazione di altre violazioni
- Articolo 31: Tributi riscossi tramite ruolo
- Articolo 32: Errore scusabile
- Articolo 33: Incentivo all'adempimento spontaneo tardivo
- Articolo 34: Funzionario responsabile

TITOLO V°: COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

- Articolo 35: Oggetto
- Articolo 36: Compensazione verticale
- Articolo 37: Compensazione orizzontale
- Articolo 38: Funzionario responsabile

TITOLO VI°: NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 39: Norme finali e transitorie

ALLEGATO A) REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 1: Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2: Ambito di applicazione dell'istituto
- Articolo 3: Attivazione del procedimento di definizione
- Articolo 4: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale
- Articolo 5: Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Articolo 6: Mancata comparizione o rinvio
- Articolo 7: Atto di accertamento con adesione
- Articolo 8: Perfezionamento della definizione
- Articolo 9: Effetti della definizione
- Articolo 10: Riduzione delle sanzioni
- Articolo 11: Funzionario Responsabile
- Articolo 12: Norme finali e transitorie

ALLEGATO B) NORME DI RECEPIMENTO DELLA LEGGE 212/00 IN MATERIA DI STATUTO DEL CONTRIBUENTE

- Articolo 1: Principi generali
- Articolo 2: Statuto del contribuente
- Articolo 3: Chiarezza delle norme regolamentari
- Articolo 4: Certezza delle norme
- Articolo 5: Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari
- Articolo 6: Avviso bonario
- Articolo 7: Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali
- Articolo 8: Comunicazione di atti ed informative all' ufficio tributi

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Ambito e scopo del Regolamento.

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi. (Allegato sub A) al presente Regolamento sono contenute disposizioni in materia di accertamento con adesione e sub B) norme di recepimento della Legge 212/2000 in materia di Statuto del contribuente).
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale delle norma risultante dalla modifica.
4. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di mesi tre dalla loro entrata in vigore.
5. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
6. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 2: Pubblicità degli atti.

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria, ed in generale sulle entrate.

Articolo 3: Servizio informazioni.

1. Il servizio informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato nel rispetto delle seguenti modalità:
 - apertura di sportelli ai cittadini;
 - affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
 - comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.
2. Le informazioni ai contribuenti riguardano sia gli obblighi tributari che eventuali regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, verso rimborso delle spese, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.

3. Le informazioni ai contribuenti sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolari complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati che verranno fissati in relazione alle disponibilità dell'Ufficio competente. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni in materia di interpello.

Articolo 4: Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali.

1. Il Comune, qualora ne venga fatta esplicita richiesta, trasmette alle associazioni rappresentative di interessi di categoria, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote deliberate previo pagamento delle spese.

Articolo 5: Entrate tributarie comunali.

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

Articolo 6: Aliquote e tariffe.

1. La Giunta Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

TITOLO II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7: Forma di gestione

1. Il Consiglio determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali ai sensi degli articoli 30,31,32,33 e 27 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'articolo 113, comma 1, lettera c) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalentemente capitale pubblico locale di cui all'articolo 113, comma 1, lettera e) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 15.12.97 n.446, ovvero che siano state costituite prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 15.12.1997 n. 446;
 - d) affidamento mediante procedura di gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs 15.12.97 n. 446 o ai concessionari di cui al D.Lgs 13.04.99 n. 112.
2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Articolo 8: Il Funzionario responsabile del tributo.

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza, designa un funzionario responsabile (o in mancanza un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e titolo di studio, che deve dare il suo consenso) al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) dispone i rimborsi;
 - c) nel caso in cui alcune fasi di attuazione della gestione del tributo vengano affidate a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - d) esercita i poteri di autotutela, così come disciplinato dal successivo art. 20;
 - e) compie ogni altra attività comunque prevista dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. La sottoscrizione delle richieste, di avvisi di accertamento e di ogni altro atto gestionale o impositivo che impegna il Comune verso l'esterno è apposta dal Responsabile del Servizio o Settore.
4. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta anche di volta in volta, designa il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
5. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile del servizio o settore cui appartiene l'Ufficio tributario.
6. In assenza di deliberazione della Giunta Comunale la carica di funzionario responsabile sarà ricoperta dal Dirigente Responsabile del Servizio.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 9: Dichiarazione tributaria.

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 10: Attività di controllo.

1. L'Ufficio Comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90 con esclusione delle disposizioni di cui agli artt., da 7 a 13.

Articolo 11: Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Comunali.

1. Gli Uffici Comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 12: Rapporti con il contribuente.

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune collabora con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

Capo 3° - DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 13: Ambito di applicazione.

1. I contribuenti possono presentare all'Amministrazione Comunale delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza.
2. Le domande devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

Articolo 14: Attivazione della procedura.

1. L'interpello si propone attraverso la presentazione di un'istanza circostanziata e debitamente sottoscritta al Comune.
2. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla risoluzione dello stesso.
3. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
4. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

Articolo 15: Risposta tardiva.

1. Qualora la risposta del Comune di Tricesimo dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al 4° comma dell'art. 14, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra la presentazione dell'istanza e prima della conoscenza della risposta tardiva.

Articolo 16: Mutamento di parere.

1. Il Comune di Tricesimo può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi degli artt. 14 comma 4 e 15.
2. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obbiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
3. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi, nè si potrà procedere al recupero della maggiore imposta, per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino a novanta giorni successivi alla comunicazione del mutamento di parere.

Articolo 17: Effetti dell'interpello.

1. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonchè sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
2. La risposta del Comune di Tricesimo vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
3. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni al contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune di Tricesimo entro il termine di cui al 4° comma dell'art. 14, e fatta comunque salva la possibilità di risposta tardiva di cui all'art. 15.

Articolo 18: Competenza.

1. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
2. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
3. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 4° dell'art. 14 che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Capo 4°: CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 19: Contenzioso.

1. Spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 così come sostituito dall'art. 14 del D. Lgs. 19/6/97, n.218, e proporre appello.
2. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile o da altro dipendente all'uopo delegato.
4. E' compito del funzionario responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 20: L'autotutela.

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere tra l'altro;
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
 - c) alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento;
 - d) alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento, di revoca o di sospensione degli effetti degli atti spetta al Responsabile della struttura della quale fa parte l'Ufficio tributario.
3. Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere suddetto spetta al Responsabile della struttura che gestisce l'imposta medesima.
4. Il provvedimento di annullamento, di revoca o di sospensione degli effetti degli atti, deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi, mediante l'autotutela può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonchè all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
8. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi € **2.582,28**, l'annullamento o la concessione dell'agevolazione sono sottoposti al preventivo parere del Responsabile del Servizio o Settore.

Articolo 21: Accertamento con adesione.

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante. (ALL. A).

Titolo III: RISCOSSIONI E RIMBORSI

Articolo 22: Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si applica la normativa vigente;
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, ed è eseguita con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni e D.lgs. 112/99.

Articolo 23: Sospensione e dilazione del versamento.

1. Con deliberazione del consiglio comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri da precisare nella deliberazione medesima.
2. Il Funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore a € **2.582,28**, ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa.
3. Il Comune può autonomamente stabilire in modo più favorevole al contribuente i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.
4. In caso di decesso del contribuente nei 60 (sessanta) giorni antecedenti una scadenza tributaria locale, il termine finale di quest'ultima è prorogato di 90 (novanta) giorni.

Articolo 24: Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 20, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
5. Il rimborso deve avvenire nei termini di legge.

Articolo 25: Limiti per riscossioni e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di verifica che l'Ufficio comunale effettua per il tributo e tenuto conto degli oneri di riscossione, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito a carico dello stesso soggetto e per lo stesso esercizio qualora l'ammontare dovuto non superi **€ 10,33**, per i seguenti tributi:
 - Imposta comunale attività produttive-I.C.I.A.P.;
 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;
 - Tassa occupazione suolo pubblico temporanea.
2. Per i sottoelencati tributi il limite di cui al comma 1 viene fissato nella seguente misura:
 - fino a **€ 5,16** per l'imposta di pubblicità a carattere annuale e diritti sulle pubbliche affissioni;
 - fino a **€ 2,58** per l'imposta di pubblicità temporanea.
3. Il suddetto limite si intende riferito anche agli importi complessivi relativi a sanzioni e/o interessi gravanti sul tributo, quando dovuti e se da versare distintamente dal tributo stesso.
4. Non si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi non superiori al limite previsto per ciascun tributo, come indicati nei commi precedenti del presente articolo.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di atti di accertamento, di irrogazione di sanzioni, alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso nei limiti e per le somme suindicate per ciascun tributo.
6. Tutti i versamenti e i rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni superiori ai limiti suindicati vanno effettuati con riferimento alle modalità e ai termini disposti dalle diverse normative o regolamenti comunali in materia.

Titolo IV – SANZIONI, ESIMENTI E RAVVEDIMENTO CAPO I°: SANZIONI

Articolo 26: Applicazione ed irrogazione sanzioni

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali, l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni verranno effettuate nel rispetto dei Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO II°: Esimenti
Articolo 27: Cause di non punibilità

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. In caso di versamento del tributo ad un Comune incompetente, qualora quest'ultimo non provveda ad un riversamento diretto, resteranno dovuti dal contribuente il tributo e gli interessi legali con maturazione giornaliera, e non si farà luogo all'applicazione di sanzioni.
4. Qualora la violazione tributaria sia stata commessa in conseguenza di un comportamento erroneo tenuto dal Comune di Ferrara, non si farà luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi.

CAPO III°: Ravvedimento
Articolo 28: Cause ostative del ravvedimento

1. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune di Tricesimo, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente ad annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Articolo 29: Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione la sanzione è ridotta:
 - a) ad 1/8 (un ottavo) del minimo se entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla scadenza viene versato contestualmente il tributo dovuto o la differenza, la sanzione così ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull'importo del tributo o sulla differenza;
 - b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;**

Articolo 30: Regolarizzazione di altre violazioni

1. In caso di violazioni di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è così ridotta:
 - a) ad 1/8 (un ottavo) del minimo, **se entro 30 (trenta) giorni** dalla scadenza del termine di regolare adempimento viene presentata la dichiarazione e viene contestualmente versato il tributo dovuto o la differenza, la sanzione così ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull'importo del tributo dovuto o sulla differenza;
 - b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene**

entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

2. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, la regolarizzazione richiede anche, entro il medesimo termine previsto per il pagamento, la presentazione di una dichiarazione integrativa che sani le irregolarità o le omissioni oggetto di ravvedimento.

Articolo 31: Tributi riscossi tramite ruolo

1. Nei casi di tributi normalmente riscossi tramite ruolo, la dichiarazione integrativa o la dichiarazione in caso di omissione devono essere presentate nei termini di cui al precedente articolo 30 evidenziando le irregolarità che si intende sanare.
2. Il Comune di Tricesimo provvederà di conseguenza ad iscrivere a ruolo l'importo del tributo dovuto o la differenza, la sanzione ridotta e gli interessi come previsto dall'articolo precedente.
3. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento degli importi iscritti a ruolo nel termine previsto per impugnare la cartella.

Articolo 32: Errore scusabile

1. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi a fattispecie di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Articolo 33: Incentivo all'adempimento spontaneo tardivo

1. Prima di procedere all'emissione di avvisi di accertamento, di liquidazione, di atti di irrogazione sanzioni, il funzionario responsabile del tributo può invitare il contribuente a chiarire la sua posizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito.
2. L'invio dell'invito di cui al comma 1 non costituisce causa ostativa del ravvedimento.

Articolo 34: Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile per la procedura del ravvedimento è quello responsabile del tributo oggetto di ravvedimento.

TITOLO V°: COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Articolo 35: Oggetto

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali a far tempo dal 1° gennaio 2002 e secondo le disposizioni del presente titolo.

Articolo 36: Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze il versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
 - l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.

Articolo 37: Compensazione orizzontale.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo al loro della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per anno d'imposta e per tributo;
 - l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.

Articolo 38: Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile al quale inviare le dichiarazioni di compensazione è quello responsabile del tributo sul quale viene effettuata la compensazione.
2. In caso di invio ad Ufficio od organo incompetente, la documentazione deve essere inviata senza indugio dall'Ufficio o dall'organo che l'ha ricevuta al funzionario responsabile come individuato nel precedente comma 1.

Titolo VI^NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39: Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 21 del

Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

Art. 2 – Ambito di applicazione dell’Istituto.

1. L’accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l’adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.
2. L’accertamento con adesione è ammesso solo per questioni di fatto che richiedano un apprezzamento valutativo, e non si estende alla parte di dette questioni concernenti la correzione di errori materiali e formali.
3. Esulano pertanto dal campo applicativo le questioni “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L’accertamento può essere definito con l’adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
5. E’ ammessa l’adesione anche con riferimento solo ad alcuni immobili oggetto di accertamento.

Art. 3 – Attivazione del procedimento di definizione..

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) a cura dell’Ufficio comunale, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente.

Art. 4 – Procedimento ad iniziativa dell’Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata con l’indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l’accertamento stesso con adesione. Detto invito deve essere inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di comparizione.
 - 1 bis. L’invito a comparire va inviato anche a tutti gli eventuali coobbligati.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del comma 1 per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile. Anche l’attivazione del procedimento da parte dell’Ufficio comunale non è obbligatoria.

Art. 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall’invito di cui all’articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo raccomandata con a.r. o mediante consegna all’Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando, oltre ai propri dati anagrafici e il domicilio al quale inviare le comunicazioni del presente procedimento, il proprio recapito telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione anche se già presentata.
3. La presentazione dell'istanza purchè questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire che deve essere comunicato al contribuente almeno 15 (quindici giorni) prima della data fissata.
5. Al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.
6. Il contribuente, con le modalità previste dal presente articolo, può presentare istanza di accertamento con adesione anche prima della notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 6 – Mancata comparizione o rinvio.

1. L'ingiustificata mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione; viene sempre fatto salvo l'impedimento derivante da forza maggiore.
2. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la comparizione, e per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso il funzionario responsabile provvederà a fissare una nuova data comunicandola al contribuente almeno 15 (quindici) giorni prima.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di accertamento con adesione, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 7 – Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo. Al contribuente vengono contestualmente comunicate le modalità di pagamento.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 8 – Perfezionamento della definizione.

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione e sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione con le modalità indicate nell'atto stesso, delle somme dovute ovvero della prima rata di cui al comma 3 nonché con la prestazione dell'eventuale garanzia di cui al comma 3 bis.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di

tale quietanza, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinatario.

3. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a lire 5 milioni è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.
- 3 bis Nelle ipotesi di pagamento rateale il funzionario responsabile, valutate le condizioni oggettive e soggettive nonché l'entità della somma complessivamente dovuta dal contribuente, può richiedere al contribuente medesimo idonea garanzia bancaria od assicurativa per le rate successive alla prima.
4. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 9 – Effetti della definizione.

1. L'accertamento con adesione, perfezionamento come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. l'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dalla legge in caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, nè dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, e neppure a fini extratributari.

Art. 10 – Riduzione delle sanzioni.

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione, salva sempre l'applicazione dell'articolo 27 Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'articolo 4, comma 2, formulati dal Comune.

Articolo 11 - Funzionario Responsabile.

1. Il funzionario responsabile della procedura di accertamento con adesione è quello responsabile del tributo per il quale è stata attivata la procedura medesima.

Articolo 12 – Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore alla stessa data del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie di cui costituisce parte integrante.
- 1 bis – L'istituto dell'accertamento con adesione, come previsto e disciplinato dal presente regolamento, si applica con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dalla data di cui al comma 1 ovvero, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è pure applicabile con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
3. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare non compatibile con le norme del presente regolamento.

Allegato B)

NORME DI RECEPIMENTO DELLA L. 212/2000 IN MATERIA DI STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 1 – Principi generali.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi, nel rispetto dei principi generali di equità, efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 2 – Statuto del contribuente.

Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente Regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari
- Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali
- Semplificazione e facilitazione degli adempimenti
- Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione

Art. 3 – Chiarezza delle norme regolamentari.

Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.

Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono essere introdotte riproducendo il testo integrale della norma risultante dopo la modifica.

I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

Qualora disposizioni di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Art. 4 – Certezza delle norme

Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore.

Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario del contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui agli artt. 13 e ss. del presente regolamento.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di liquidazione devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata o

doveva essere presentata la dichiarazione ovvero, se non sussiste l'obbligo di dichiarazione, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento del tributo.

La disposizione del presente comma ha effetto a partire dal periodo d'imposta e non si applica ai presupposti di imposta sorti in periodi anteriori.

Art. 5 – Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

I Regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge.

Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento:

-vengono unificati i termini di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti, secondo le disposizioni del capo sesto del presente regolamento.

-viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del capo sesto del presente regolamento.

-viene istituito il servizio per gli adempimenti tributari di cui al successivo articolo.

Art. 6 – Avviso bonario

Prima di procedere all'emissione di atti dell'imposizione, il funzionario responsabile ha l'obbligo di invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.

Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

La presente disposizione ha effetto a partire dal periodo d'imposta e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi anteriori.

Art. 7 – Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

Il servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune nel rispetto delle seguenti modalità operative:

-apertura di sportelli in tutti i giorni feriali (sabato escluso) e possibilità di accesso ai disabili;

-affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;

-distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;

Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. Preso gli sportelli dell'ufficio Tributi e dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati con i funzionari del Comune, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo _____ in materia di interpello.

Le deliberazioni adottate dagli organi comunali e le determinazioni del Dirigente dell'ufficio in materia tributaria, di interesse generale, sono affisse per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi in apposito albo dell'ufficio tributi. Detta pubblicazione ha mera finalità informativa e non sostituisce le vigenti forme di pubblicità legale in Albo Pretorio e/o in fogli ufficiali, né incide sulle modalità di esercizio dei diritti dei cittadini interessati.

Art. 8– Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi

Il Comune non può richiedere ai contribuenti atti e documenti da esso predisposti o depositati presso i propri uffici, né documenti ed informazioni in possesso di altre amministrazioni pubbliche.

L'ufficio tributi riceve dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale, come individuati nell'ambito nei regolamenti e delle disposizioni di servizio, copia degli atti di seguito indicati, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti esecutivi o comunque efficaci:

-le deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazioni della natura giuridica degli immobili interessati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali;

-i mutamenti della destinazione d'uso di aree agricole o edificabili, l'apposizione di vincoli di inedificabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà e di superficie in favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

-i provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabilità degli immobili, a qualunque uso destinati;

-i piani parcellari di espropriazione per pubblico interesse;

-i provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti ai fini tributari;

-i provvedimenti autorizzativi all'installazione di forme pubblicitarie;

-gli atti amministrativi di revoca o annullamento degli atti indicati nei punti precedenti, emessi dai medesimi uffici, nonché gli atti giurisdizionali o di amministrazioni sovraordinate che incidano sulla validità ed efficacia degli atti medesimi, se depositati presso gli uffici;

-ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate tributarie del Comune.

Ove non diversamente specificato dai regolamenti interni, è tenuto alla trasmissione degli atti di cui al precedente comma il responsabile del procedimento individuato ai sensi del titolo I della Legge n. 241/90.

L'Ufficio Tributi può richiedere agli uffici comunali competenti, come sopra individuati, atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definitivi, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali. L'Ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamentari, il termine predetto non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

L'ufficio urbanistico comunale è tenuto a comunicare all'ufficio tributi la propria valutazione di stima delle aree fabbricabili, ai fini della determinazione dell'ICI entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Le richieste, gli atti e le informazioni di cui al presente articolo possono essere trasmessi per via informatica.

Regolamento generale entrate tributarie com